

Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE N.152, ART.269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA JOLLY FISH S.P.A., CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA ALLA VIA TAVANI 118 E OPERATIVA NEL COMUNE DI NOLA, ZONA ASI - LOC.TA' BOSCOFANGONE, PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PESCE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante della Jolly Fish S.p.A., con sede legale nel Comune di Somma Vesuviana alla via Tavani 118 e operativa nel Comune di Nola, zona ASI Loc.tà Boscofangone, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione e conservazione pesce, elencata nella parte II dell'Allegato IV del D.Lgs.152/06 come "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1.000 Kg/g" con l'utilizzo di circa 800 Kg/g di pesce;
- d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 9/03/04 con prot. 200368 e successivamente reiterata in data 08/09/06 con prot. 733426, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalla vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 25/03/10 e terminata in data 11/10/10, i cui verbali si richiamano:
- a.1. la Società ha trasmesso con nota prot.599836 del 14/07/10 le integrazioni richieste dall'ARPAC sul sistema di captazione e di abbattimento degli odori;
- a.2. l'ARPAC ha espresso parere favorevole ritenendo idoneo l'impianto a carboni attivi per l'abbattimento delle molecole organiche e ha prescritto la sostituzione dei carboni attivi con cadenza semestrale e la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;
- a.3. il Comune ha espresso parere favorevole urbanistico edilizio confermato da certificato di destinazione urbanistica inviato via fax in data 25/03/10 e con prot. n.1110 del 25/03/10;
- a.3. l'A.S.L., ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
- a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;
- b. che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della Società Jolly Fish S.p.A., con le prescrizioni di cui sopra;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n.21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, lo stabilimento della Società Jolly Fish S.p.A, sito nel Comune di Nola, Zona ASI - Loc.tà Boscofangone, esercente attività di lavorazione e conservazione pesce, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi con cadenza semestrale e di effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i.;
- b. la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- c. il D.D. n.19 del 10/08/09 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Jolly Fish S.p.A., con sede legale nel Comune di Somma Vesuviana alla via Tavani 118 e operativa nel Comune di Nola, zona ASI – Loc.tà Boscofangone, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per l'attività di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1.000 Kg/g" con l'utilizzo di circa 800 Kg/g di pesce, così come di seguito specificate:

1.1.

	Provenienza	Inquinanti	Portata	Conc.zione	Flusso	Sistema
Camini	emissioni		nmc/h	mg/nmc	di	di abbattimento
					massa	
					g/h	
E1	Lavorazione	Metilmercatano		0,63	4,78	Filtri a tasche in
	pesce	Trimetilammina		1,08	8,17	microfibre di vetro
		Putresceina		1,53	11,60	+ car-boni attivi
		2,4 –	7.580			
		Immidozoliletilammina		0,69	5,23	
		Dimetilsolfuro		1,44	10,91	
		Dimetiltrisolfuro		1,47	11,14	
		3-metil-1-butanale		1,17	8,87	
		Etilacetato		3,72	28,20	
		Altre sostanze		67,8	513,70	

- 2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. **l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;
 - 2.3. **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.4. **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.5. **le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 2.6. **gli impianti** di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi e i filtri devono essere sostituiti con cadenza **semestrale**;
 - 2.7. **provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8. **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.9. **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
 - 3. di **precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di atri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
 - 4. di demandare all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della
 - L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
 - 5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R.
 - n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
 - 6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
 - 7. di **notificare** il presente provvedimento allo stabilimento della Jolly Fish S.p.A., con sede legale nel Comune di Somma Vesuviana alla via Tavani 118 e operativa nel Comune di Nola, zona ASI Loc.tà Boscofangone, esercente attività di lavorazione e conservazione pesce;
 - 8. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Nola, alla Provincia di

Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi